

**PIANO TRIENNALE PER LA  
PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE  
2015-2017**

**PROGRAMMA TRIENNALE PER LA  
TRASPARENZA E L'INTEGRITÀ  
2015-2017**

## COMPONENTI

n. 15 Consiglieri componenti del Consiglio dell'Ordine

n. 26 dipendenti dell'Ordine a tempo indeterminato

n. 19 dipendenti dell'Ordine a tempo determinato

## PRESENTAZIONE

In conformità all'orientamento espresso dall'A.N.A.C. con provvedimento del 21.10.2014, il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma ha deliberato di adeguarsi alle disposizioni di cui alla Legge n. 190/2012 e provvedimenti seguenti e al D.Lgs. n.33/2013, in tema di anticorruzione e trasparenza.

Peraltro, pur condividendo *ratio* e finalità della normativa, l'Ordine degli Avvocati di Roma ha impugnato il menzionato provvedimento dell'A.N.A.C., ritenendo di non potere essere annoverato tra i destinatari della disciplina, ferma restando l'auspicata possibilità di determinarsi in modo autonomo nell'adozione di cautele volte a scongiurare rischi di qualsivoglia forma di corruzione o abuso nell'ambito delle attività gestite. In questo senso, nel corso degli ultimi anni e, in particolare del 2013 e del 2014, il Consiglio dell'Ordine ha assunto una serie di iniziative finalizzate ad incidere sull'organizzazione e sulle modalità operative relativamente alle attività espletate, in modo da garantirne la legittimità e la trasparenza.

L'adeguamento alle disposizioni di legge, operato con l'adozione del presente documento, non costituisce pertanto acquiescenza o rinuncia alcuna agli effetti discendenti dal predetto contenzioso.

Il presente documento contiene il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione (PTPC) 2015-2017 e il Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità 2015-2017 (PTTI) che, come previsto dall'art. 10, comma 2, del D.Lgs. n. 33/2013, ne costituisce una sezione.

Per rendere agevole la consultazione del documento, i due Piani sono mantenuti distinti, ciascuno con un proprio indice, in modo che con immediatezza possano essere identificati gli eventuali temi di interesse.

**SEZIONE I**

**PIANO TRIENNALE PER LA**

**PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE**

**2015-2017**

## SOMMARIO

|  |         |
|--|---------|
| 1. Introduzione.....   | pag. 6  |
| 2. Entrata in vigore, validità ed aggiornamenti.....                           | pag. 7  |
| 3. Obiettivi.....  | pag. 8  |
| 4. Struttura del Piano triennale di prevenzione della corruzione.....          | pag. 9  |
| 5. Destinatari del Piano.....  | pag. 10 |
| 6 Obbligatorietà.....  | pag. 11 |
| 7 Quadro normativo.....  | pag. 12 |
| 8 Elenco dei reati.....  | pag. 14 |
| 9 La metodologia seguita per la predisposizione del piano.....                 | pag. 16 |
| 10 Le misure di carattere generale.....  | pag. 21 |
| 11Il <i>whistleblowing</i> .....   | pag. 22 |
| 12 La formazione e la comunicazione.....                                       | pag. 23 |
| 13 Il responsabile della prevenzione della corruzione.....                     | pag. 24 |
| 14 Parte Speciale: Mappatura, analisi e valutazione del rischio dei processi.. | pag.25  |

## **1. INTRODUZIONE**

Come già anticipato, il PTPC dell'Ordine degli Avvocati di Roma è stato elaborato in attuazione delle disposizioni di cui alla Legge n. 190/2012, tenendo altresì conto dei contenuti del Piano Nazionale Anti corruzione (PNA) e delle prassi applicative in materia.

Deve peraltro rilevarsi come nel corso degli anni e quindi anche prima dell'emanazione della normativa in esame, l'Ordine di Roma abbia gradualmente proceduto ad una regolamentazione delle proprie attività, al fine di rendere più efficienti i diversi processi, anche in considerazione del limitato numero di risorse umane disponibili.

Analogamente, il tema del rispetto della trasparenza ha indotto ad estendere progressivamente l'area degli atti, dei dati e delle informazioni pubblicati sul sito, in modo da agevolare il controllo diffuso degli iscritti sull'operato del Consiglio dell'Ordine.

Il presente PTPC delinea pertanto un compiuto ed organico sistema di prevenzione che si pone in linea di continuità con le iniziative sin qui adottate dall'Ordine anche al di fuori di specifici obblighi previsti dalla legge con la finalità di promuovere la legalità, l'etica e l'integrità nei comportamenti di coloro che operano nell'interesse dell'Ordine.

L'assenza all'interno dell'Ordine di dirigenti di prima fascia, secondo quanto stabilito nell'art.1, comma 7 della Legge n.190/2012, ha indotto il Consiglio a nominare quale Responsabile della Prevenzione della Corruzione (RPC) il Consigliere Segretario, figura dotata dell'autorevolezza richiesta per l'esercizio delle funzioni.

Tale soggetto ha assunto altresì il ruolo di Responsabile della Trasparenza.

Al fine di procedere alla definizione del PTPC, è stato sviluppato un progetto articolato in una pluralità di fasi, realizzato da un gruppo di lavoro interno all'Ordine, coordinato dal RPC (cfr paragrafo 9).

## 2. ENTRATA IN VIGORE, VALIDITÀ ED AGGIORNAMENTI

Il presente PTPC è stato approvato dal Consiglio dell'Ordine con delibera del 29 gennaio 2015 ed è entrato in vigore il giorno successivo, contestualmente alla sua pubblicazione *online* sul sito istituzionale.

Il Piano ha validità triennale.

Il PTPC è un documento programmatico, per sua natura dinamico, posto che deve “vivere” nella quotidiana operatività dell'Ordine, regolamentando le modalità di gestione delle attività e così indirizzando tutti coloro che, Consiglieri o dipendenti, agiscono per il perseguimento degli obiettivi affidati dalla Legge Professionale o comunque agli stessi correlati.

In ottemperanza a quanto previsto dall'art. 1, comma 8, della Legge n. 190/2012, il documento sarà aggiornato entro il 31 gennaio di ciascun anno.

L'esigenza di aggiornamento del PTPC può derivare:

- da modifiche normative che abbiano ad oggetto la disciplina in materia di prevenzione della corruzione, la regolamentazione dei reati contro la Pubblica Amministrazione o dei reati che comunque potrebbero costituire forme di abuso da parte del pubblico agente;
- da modifiche normative e regolamentari che incidano sul perimetro delle attribuzioni, delle attività o dell'organizzazione dell'Ordine;
- dagli orientamenti espressi dall'ANAC in sede di attività consultiva o di vigilanza;
- dalla individuazione di nuovi fattori di rischio;
- dalla emersione di lacune del PTPC o comunque di situazioni sintomatiche della sua inidoneità ravvisate dal RPC, anche in seguito all'accertamento di violazioni delle misure preventive, in conformità a quanto previsto dall'art. 1, comma 10, della Legge n. 190/2012.

### 3. OBIETTIVI

L'attuazione del PTPC risponde all'obiettivo dell'Ordine di rafforzare l'osservanza dei principi di legalità, correttezza e trasparenza nella gestione delle attività attribuite dalla Legge Professionale o comunque strumentali al perseguimento dei fini istituzionali.

La prevenzione di qualsiasi condotta abusiva da parte di coloro che operano per conto dell'Ordine, oltre a scongiurare il rischio di consumazione di fatti corruttivi puniti dalla legge penale, tutela la reputazione e la credibilità dell'azione dell'Ordine nei confronti degli Iscritti e di tutti coloro che interloquiscono con l'Ente stesso.

**In questo senso deve chiarirsi che la nozione di corruzione che il presente Piano intende prevenire deve essere intesa in un'accezione più ampia di quella penalistica, disciplinata negli articoli 318 e ss c.p.**

In questa sede le situazioni rilevanti comprendono l'intera gamma dei delitti contro la Pubblica Amministrazione, disciplinata nel Titolo II, Capo I, del codice penale ma anche **quelle ipotesi in cui, a prescindere dalla configurabilità di reati, “venga in evidenza un malfunzionamento dell'amministrazione a causa dell'uso a fini provati delle funzioni attribuite ovvero l'inquinamento dell'azione amministrativa ab externo, sia che tale azione abbia successo sia nel caso in cui rimanda a livello di tentativo”** (cfr PNA, pag. 13).

Il rispetto delle disposizioni contenute nel PTPC da parte dei soggetti destinatari elencati nel par. 1.4., intende quindi favorire l'attuazione di comportamenti individuali eticamente corretti, oltre che rispettosi della legge e dei principi di corretta amministrazione.

Il PTPC è finalizzato anche a:

- determinare la piena consapevolezza in capo ai destinatari che il manifestarsi di fenomeni di corruzione espone l'Ordine a gravi rischi soprattutto sul piano dell'immagine, e può produrre delle conseguenze sul piano penale e disciplinare a carico del soggetto che commette la violazione;
- sensibilizzare tutti i soggetti destinatari ad impegnarsi attivamente e costantemente nell'attuare le misure di contenimento del rischio previste nel presente documento e nell'osservare le procedure e le regole interne, sollecitando il RPC ad ogni modifica del Piano utile ai fini del suo rafforzamento;
- assicurare la correttezza dei rapporti tra l'Ordine e i soggetti che con esso intrattengono relazioni di qualsiasi genere, anche verificando e vigilando su possibili conflitti d'interesse;
- coordinare le misure di prevenzione della corruzione con i controlli che devono essere attuati per vigilare sul rispetto delle disposizioni sulla inconfiribilità e incompatibilità degli incarichi previste dal D.Lgs. 39/2013.



#### **4. STRUTTURA DEL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE**

Il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione è costituito da:

- 1) Una parte generale, che comprende:
  - l'indicazione del quadro normativo di riferimento;
  - l'elenco delle ipotesi di reato prese in esame;
  - la descrizione della metodologia seguita per l'elaborazione del Piano;
  - l'individuazione delle misure di carattere generale valide per tutti i processi gestiti dall'Ordine;
  - l'individuazione dei compiti del Responsabile di prevenzione della corruzione.
  
- 2) Una parte speciale, nella quale sono descritti:
  - i processi e le attività a rischio;
  - i reati ipotizzabili in via potenziale;
  - i presidi già in atto per mitigare il rischio;
  - le misure di prevenzione, con l'indicazione degli obiettivi e dei tempi definiti per la loro attuazione.

## 5. DESTINATARI DEL PIANO

Fermi restando i compiti e le responsabilità che la normativa attribuisce al RPC è indubbio come al fine di realizzare una efficace attività di prevenzione di fenomeni corruttivi e devianze nell'operato dei singoli, sia **indispensabile un costante coordinamento tra le attività del RPC e quella di tutti coloro che operano all'interno o nell'interesse dell'Ordine, *in primis* i Consiglieri.**

**Tutti costoro assumono una specifica responsabilità in relazione all'osservanza delle misure contenute nel presente Piano e al suo aggiornamento, fungendo da referenti stabili del RPC.**

In base alle indicazioni contenute nella legge n. 190/2012 e nel PNA i destinatari del PTPC sono i seguenti:

1. i componenti del Consiglio;
2. i Responsabili dei Dipartimenti;
3. il personale dell'Ordine, a tempo indeterminato e determinato;
4. i componenti delle Commissioni e dei Comitati (anche se esterni);
5. i consulenti;
6. i revisori dei conti;
7. i titolari di contratti per lavori, servizi e forniture;
8. tutti coloro che, anche nei fatti, operano per conto o nell'interesse dell'Ordine.

## 6. OBBLIGATORIETÀ

È fatto obbligo a tutti i soggetti indicati nel par. 1.4 di osservare scrupolosamente le norme e le disposizioni contenute nel presente Piano.

La violazione delle predette misure è sanzionata in modo diverso, tenendo conto del ruolo ricoperto dall'autore della violazione stessa:

- nel caso di ipotizzata violazione da parte dei Consiglieri, il RPC comunica il fatto al Consiglio per le determinazioni del caso;

- nel caso di ipotizzata violazione da parte dei dipendenti, si configura un illecito disciplinare, secondo quanto stabilito dall'art.1, comma 14 della Legge n. 190/2012;

- nel caso di ipotizzata violazione da parte di soggetto esterno all'Ordine, vengono attivate le clausole contrattuali volte a dare rilevanza a tali comportamenti ai fini della risoluzione del contratto e del risarcimento del danno;

- nel caso di ipotizzata violazione da parte di soggetti che compongono Commissioni o Comitati, nominati dal Consiglio dell'Ordine, il RPC comunica il fatto al Consiglio per le determinazioni del caso.

Con riferimento all'eventuale violazione del PTC da parte del RPC, si rinvia al successivo paragrafo 12.

## 7. QUADRO NORMATIVO

La normativa di riferimento presa in considerazione nella predisposizione del PTPC è costituita prevalentemente da:

- la Legge 6 novembre 2012, n. 190, “*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione*”;
- il Piano Nazionale Anticorruzione predisposto dal Dipartimento della Funzione Pubblica ed approvato in data 11 settembre 2013 con la delibera dell’A.N.AC. n. 72/2013 ed i relativi allegati;
- il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33, “*Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*”;
- il Decreto Legislativo 8 aprile 2013, n. 39, “*Disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell’articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190*”.

Nella predisposizione del Piano sono state considerate, limitatamente alle parti che disciplinano le regole di comportamento che devono essere osservate dai dipendenti pubblici ed il conseguente procedimento disciplinare, le disposizioni seguenti:

- il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, “*Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*”;
- il Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, “*Attuazione della legge 4 marzo 2009, n.15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni*”;
- il D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, intitolato “*Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*”;
- la delibera n. 75/2013 “*Linee Guida in materia di codici di comportamento delle pubbliche amministrazioni*”;
- il decreto legge 31 agosto 2013, n. 101, “*Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni*” convertito in legge il 30 ottobre 2013, n. 125.

Per una preliminare individuazione delle aree a rischio, è stata presa in attenta considerazione la Legge professionale 31 dicembre 2012, n. 247; a tale proposito deve sinora evidenziarsi come il menzionato Provvedimento, nell’indicare le attività demandate agli Ordini, consenta di identificare le attività nell’ambito delle quali i Consiglieri e coloro che ne attuano le delibere potrebbero trovarsi ad agire funzionalmente quali pubblici agenti.

È chiaro come rispetto a tali attività il rischio di “abuso” appaia immediatamente ipotizzabile, ferma restando la potenziale rilevanza agli stessi scopi delle attività strumentali al perseguimento dei fini istituzionali, da accertare di volta in volta.

## 8. ELENCO DEI REATI

Come già chiarito, il PTPC è stato elaborato con riferimento ad un'accezione ampia di corruzione, prendendo in considerazione tutti i reati contro la Pubblica Amministrazione disciplinati nel Titolo II, Capo I, del codice penale e, più in generale, tutte quelle situazioni in cui, a prescindere dalla rilevanza penale del fatto, potrebbe riscontrarsi l'abuso da parte di un soggetto del potere a lui affidato al fine di ottenere vantaggi privati.

**Prima di procedere alla elencazione dei reati prioritariamente valutati nell'elaborazione del presente documento, si impone un chiarimento metodologico, che discende dalla natura degli Ordini professionali e, in particolare di quelli forensi, che presentano numerosi e significativi tratti distintivi rispetto alle Pubbliche Amministrazioni in senso stretto, sulle cui caratteristiche l'impianto normativo in esame è prioritariamente modellato.**

In ossequio alla concezione oggettivo-funzionalistica che caratterizza l'impianto dei reati contro la Pubblica Amministrazione delineato a seguito della riforma del 1990, infatti, **l'eventuale qualificabilità del soggetto agente alla stregua di pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio deve essere verificata caso per caso, tenendo conto della singola attività espletata. In altre parole, la sussistenza della qualifica di pubblico agente "agli effetti della legge penale", non può essere data per presupposta bensì deve essere accertata di volta in volta.**

Con riguardo all'Ordine, l'esito di tale accertamento appare particolarmente incerto nel caso di attività diverse e ulteriori rispetto a quelle indicate nella Legge professionale, che fossero svolte in quanto strumentali al perseguimento dei fini istituzionali.

Rispetto a tali attività, non può pertanto ritenersi pacifica la sussistenza in capo a chi agisce della qualifica di pubblico agente, con tutto ciò che discende da tale valutazione in termini di stessa configurabilità del reato di corruzione e, in generale, dei reati contro la Pubblica Amministrazione.

**Ciò premesso, appare tuttavia indubbio come anche in relazione a tali attività il rischio corruttivo latamente inteso e comunque il rischio di comportamenti abusivi, non possa dirsi insussistente; per tale ragione, in sede di mappatura dei rischi anche le attività diverse e ulteriori rispetto a quelle indicate dalla Legge professionale sono state prese in considerazione e valutate.**

Sono state quindi analizzate le aree di rischio individuate dal Legislatore (art.1, comma 16 della Legge n.190/2012), secondo le indicazioni fornite nel PNA - Allegato 1.

Nel corso dell'analisi del rischio sono stati considerati tutti i delitti contro la pubblica amministrazione e prioritariamente i seguenti reati:

1. Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.);
2. Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.);
3. Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.);
4. Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.);

5. Concussione (art. 317 c.p.);
6. Indebita induzione a dare o promettere utilità (art. 319-*quater* c.p.);
7. Peculato (art. 314 c.p.);
8. Peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.);
9. Abuso d'ufficio (art. 323 c.p.);
10. Rifiuto di atti d'ufficio. Omissione (art. 328 c.p.);
11. Traffico illecito di influenze (art.346-*bis* c.p.);
12. Turbata libertà degli incanti (art. 353 c.p.);
13. Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente (art.353 -*bis* c.p.)

## 9. LA METODOLOGIA SEGUITA PER LA PREDISPOSIZIONE DEL PIANO

La predisposizione del presente Piano si è articolata in quattro fasi:

1. *Pianificazione e previsione*
2. *Analisi dei diversi fattori di rischio*
3. *Progettazione del sistema di trattamento del rischio*
4. *Stesura del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione.*

Con l'approvazione da parte del Consiglio del PTPC avrà inizio l'attività di *monitoraggio* del Piano da parte del RPC.

### 9.1 Pianificazione e previsione

Nella fase di pianificazione delle attività è stato costituito il gruppo di lavoro e sono state condivise le modalità con cui operare, anche tenuto conto dei tempi ristretti per l'elaborazione del documento.

Si è quindi proceduto alla individuazione dei soggetti da coinvolgere nell'attività di predisposizione del PTPC e, in particolare, nella mappatura dei rischi, avuto riguardo ad una preliminare individuazione di due ambiti di attività oggetto di indagine:

- area istituzionale, che contempla le attività che l'Ordine svolge in base ai compiti riconosciuti dalle norme vigenti;
- area gestionale, in cui sono ricomprese le attività strumentali al perseguimento dei fini istituzionali e tutte le attività operative comunque poste in essere dall'Ordine.

Ai fini della individuazione dei processi a rischio, i referenti sono stati rispettivamente individuati nel Consigliere Tesoriere in relazione all'area istituzionale e nei Responsabili dei sette Dipartimenti quanto all'area gestionale.

La tabella seguente riporta per ciascuna delle 2 aree individuate i relativi processi.



Tabella 1 - Elenco processi

| Area               | Processo   |
|--------------------|--|
| Area istituzionale | Attività deliberante   |
|                    | Attività di vigilanza  |
|                    | Attività consultiva qualificata                              |
|                    | Attività in materia di formazione                            |
|                    | Attività in materia di arbitrati                             |
|                    | Attività disciplinare  |
|                    | Attività di gestione dello Sportello per il cittadino        |
|                    | Attività svolta dall'Organismo di Mediazione Forense         |
| Area gestionale    | Reclutamento del personale                                   |
|                    | Conferimento di incarichi                                    |
|                    | Acquisizione di lavori, beni e servizi / ricerca di immobili |
|                    | Stipula di convenzioni in favore degli iscritti              |
|                    | Erogazione di contributi e sovvenzioni                       |

## 9.2 Analisi dei rischi

L'analisi dei rischi si è articolata in due fasi:

1. l'identificazione dei rischi di corruzione che caratterizzano i processi e le attività dell'Ente;
2. la valutazione del grado di esposizione ai rischi.

Queste due attività preludono al trattamento del rischio, che costituisce la terza fase del processo di *risk management*, che sarà analizzata nel paragrafo seguente.

**Le attività di identificazione e valutazione dei rischi sono state svolte seguendo la metodologia indicata nel PNA e nei relativi allegati, in quanto applicabili.**

L'identificazione dei rischi ha preso avvio dalla ricognizione delle attività svolte dall'Ordine, grazie all'acquisizione di informazioni da parte dei soggetti referenti dell'attività

come sopra individuati (Consigliere Tesoriere e Responsabili dei sette Dipartimenti).

Sono stati quindi analizzati i regolamenti e gli altri atti interni adottati dal Consiglio, aventi finalità organizzativa o gestionale; nel caso in cui non vi fosse riscontro documentale, sono state ricostruite le prassi adottate nell'operatività.

Sono stati infine esaminati i documenti ulteriori rispetto a quelli indicati, reperiti sul sito dell'Ordine, che hanno consentito di cogliere elementi di vulnerabilità del sistema (ad esempio, i verbali pubblicati nella Sezione *Amministrazione trasparente*).

Per ciascuna attività si è valutato quindi il rischio di commissione di reati di corruzione o contro la pubblica amministrazione, oltre che di qualsiasi comportamento abusivo nello svolgimento delle attività: a titolo esemplificativo sono state successivamente individuate delle concrete modalità di commissione dei reati o dei comportamenti devianti che si vogliono prevenire.

La fase di valutazione del (concreto) grado di esposizione a rischio ha tenuto conto della probabilità che si possano realizzare i comportamenti ipotizzati e ha considerato le conseguenze che tali comportamenti potrebbero produrre, in linea con le indicazioni contenute nel PNA e nei relativi allegati.

Per quanto riguarda la probabilità sono stati considerati, ove applicabili, i seguenti fattori:

- la discrezionalità del processo;
- la rilevanza esterna;
- la frazionabilità;
- il valore economico;
- la complessità;
- la tipologia di controllo applicato al processo.

Con riferimento alla tipologia di controllo applicato al processo, deve rilevarsi come nella fase valutativa in esame sia stata riscontrata l'esistenza di alcuni Regolamenti adottati dal Consiglio nel tempo, volti a disciplinare – inserendo anche elementi di controllo – alcune delle attività individuate come sensibili.

Tali Regolamenti, oltre ad essere stati considerati nella valutazione del rischio – in quanto idonei a contenerlo – costituiscono parte integrante del presente Piano, rappresentando senz'altro *“meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni idonei a prevenire il rischio di corruzione”*, ai sensi dell'art. 1, comma 9 della Legge n.190/2012.

Sotto altro profilo, il richiamo ai Regolamenti già vigenti rafforza l'idea di *“esigenza di uno sviluppo graduale e progressivo del sistema di prevenzione”*, sottolineata nel PNA, rassicurando circa l'effettiva attuazione del presente Piano: il PNA è del resto chiaro nell'affermare che *“gli strumenti già previsti o già in uso presso ciascuna amministrazione per finalità dell'illegalità, come le ispezioni, tutti i controlli di varia natura, l'esercizio della vigilanza, debbono essere valorizzati, coordinati e sistematizzati rispetto alle nuove misure previste dalla legge, dal presente PNA o dai PTPC”*.

Tali Regolamenti sono:

- il *Regolamento sulla disciplina per l'erogazione di contributi e sovvenzioni*;
- il *Regolamento disciplinante la richiesta, l'esame, l'opinamento e il rilascio dei pareri di congruità dei compensi indicati nelle parcelle per la loro approvazione all'Ordine degli Avvocati di Roma ex artt. 13 co. 9 e 29 co. 1 lett. b), l) e o), nonché co. 3 lett. b) L. 247/2012*;
- il *Regolamento per l'adesione alle convenzioni* (approvato nell'adunanza del 20.11.2012);
- il *Regolamento per l'affidamento in economia di beni e servizi approvato il 3.10.2013*;
- il *Regolamento di contabilità* approvato l'11.12.2014;
- il *Regolamento attuativo per la formazione permanente obbligatoria per il triennio 2011/2013* (aggiornato nell'adunanza del 14.02.2013);
- il *Regolamento pratica forense* (approvato nell'adunanza del 5.02.2009);
- i *Provvedimenti di attuazione della legge 7 agosto 1990 n.241* (estratto dal verbale adunanza 29.03.2007);
- il documento contenente la disciplina sulla "*Reiscrizione di professionista forense negli albi da cui sia stato cancellato per misura disciplinare*" (allegato al verbale dell'adunanza del 18.02.1993).

Per quanto riguarda l'impatto sono stati considerati invece:

- l'impatto economico;
- l'impatto reputazionale;
- l'impatto organizzativo.

Seppure ispirata dai presenti criteri, la valutazione del rischio è stata di tipo qualitativo, in considerazione delle peculiarità dei processi in esame e dei rischi correlati.

### **9.3 Progettazione del sistema di trattamento del rischio**

La terza fase ha riguardato la progettazione del sistema di trattamento dei rischi come sopra individuati.

Tenuto conto delle misure di controllo già in atto, è stato calcolato il rischio residuo e, ove necessario, sono state individuate ulteriori misure da adottare al fine di rendere il livello di rischio accettabile.

In questa fase sono state quindi definite le strategie di risposta al rischio e progettate delle azioni specifiche da implementare, indicando di volta in volta il soggetto responsabile della loro attuazione, allo scopo di ridurre la probabilità di manifestazione dei reati di corruzione ovvero limitarne l'impatto.

In conformità alla bipartizione adottata nel PNA, le misure di prevenzione sono:

1. a carattere generale o trasversale, in quanto applicabili a tutti i processi a rischio (cfr paragrafo 9);

2. specifiche, in quanto idonee a fronteggiare i rischi di singoli processi (cfr Parte Speciale del Piano).

#### **9.4 Stesura del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e sua approvazione**

La quarta fase del progetto ha riguardato la stesura materiale del PTPC in vista della presentazione al Consiglio dell'Ordine, che ha provveduto ad approvarlo.

**A questo proposito si deve nuovamente sottolineare come, sebbene predisposto dal RPC, il presente Piano sia un documento programmatico ed operativo della cui efficace attuazione l'intero Consiglio assume la responsabilità.**

#### **9.5 Monitoraggio**

Il monitoraggio sul Piano è condotto dal RPC su base trimestrale; tra le attività in cui tale monitoraggio si sostanzia si indicano a titolo esemplificativo :

1. la verifica dell'attuazione delle misure definite nel Piano, secondo la tempistica individuata;
2. l'esame delle informazioni sulle modalità di svolgimento dei processi a rischio anche grazie all'apporto informativo dei Responsabili dei Dipartimenti per quanto riguarda le attività operative;
3. l'analisi e la successiva verifica di segnalazioni relative alla commissione di reati di corruzione pervenute tramite il meccanismo del *whistleblowing* o attraverso fonti esterne;
4. la verifica dell'adeguatezza delle misure previste dal Piano con l'individuazione di eventuali margini di modifica o di miglioramento.

Il RPC riferisce al Consiglio sull'esito dei monitoraggi e delle iniziative adottate in occasione della prima seduta di ciascun trimestre e ogni qualvolta sia necessario.

La relazione annuale che il RPC deve redigere entro il 15 dicembre di ogni anno, secondo quanto previsto dalla Legge n. 190/2012, è presentata al Consiglio e pubblicata sul sito istituzionale.

## 9. LE MISURE DI CARATTERE GENERALE

Come anticipato nel paragrafo precedente, le misure di prevenzione del rischio di carattere generale o trasversale trovano attuazione con riguardo a tutti i processi sensibili.

Le misure di carattere generale sono rappresentate:

- a) dalle azioni poste in essere per assicurare la trasparenza delle attività dell'Ordine;
- b) dalla informatizzazione dei processi;
- c) dall'accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti;
- d) dal monitoraggio sul rispetto dei termini;
- e) dal codice di comportamento;
- f) dalla regolamentazione scritta e compiuta delle attività a rischio <sup>1</sup>;
- g) dalla formazione e dalla comunicazione del Piano (cfr paragrafo 12);
- h) dal rispetto della normativa in tema di inconferibilità e incompatibilità di incarichi di cui al D.Lgs. n.39/2013 <sup>2</sup>.

### 9.1. Le misure di trasparenza: il collegamento con il PTTI

La trasparenza dell'attività dell'Ordine è funzionale al controllo diffuso da parte di soggetti interni o esterni all'Ente, in quanto tale idoneo a fungere da deterrente rispetto all'adozione di condotte corruttive o comunque abusive.

Tale controllo appare vieppiù opportuno considerato il carattere elettivo del Consiglio dell'Ordine i cui membri, anche grazie alla pubblicazione di atti e informazioni relativi al proprio operato, si sottopongono al giudizio dell'intera Assemblea degli iscritti all'Ordine.

Secondo quanto già anticipato, vista la stretta correlazione tra trasparenza e prevenzione della corruzione, il Programma Triennale per la Trasparenza costituisce parte integrante del presente Piano.

L'attuazione delle disposizioni in materia di trasparenza è demandata al Responsabile della Trasparenza, che è altresì RPC.

Il PTPC è pubblicato sul sito Internet dell'Ordine; sullo stesso sito è indicata la casella del RPC per l'invio di comunicazioni volte a segnalare eventuali violazioni delle misure preventive indicate o eventuali margini di miglioramento delle stesse.

---

<sup>1</sup> Tale misura è stata individuata dall'Ordine in aggiunta a quelle previste nel PNA.

<sup>2</sup> In questa sede appare opportuno sottolineare lo stretto collegamento tra la disciplina di cui al D.Lgs. n.39/2013 e quella volta a prevenire fenomeni corruttivi.

## 10. IL WHISTLEBLOWING

Allo scopo di incentivare l'emersione di fatti corruttivi o abusivi posti in essere all'interno di Pubbliche Amministrazioni, l'art.1, comma 51 della Legge n. 190/2012 ha introdotto una forma di tutela nei confronti del dipendente pubblico che segnali illeciti<sup>3</sup>.

A tale proposito, con l'espressione *whistleblowing* si indica un meccanismo per l'individuazione di irregolarità o di reati, di cui l'Ente intende avvalersi per rafforzare la sua azione di prevenzione della corruzione.

Il dipendente dell'Ordine può pertanto comunicare direttamente al RPC eventuali fatti illeciti di cui sia venuto a conoscenza. La segnalazione di fatti imputabili al RPC deve essere fatta al Presidente del Consiglio, che ne darà comunicazione agli altri Componenti per le determinazioni conseguenti.

Il RPC:

- assicura la conservazione delle segnalazioni raccolte, garantendo l'anonimato del segnalante, salvi i casi previsti dalla legge;
- riceve e valuta la notizia di discriminazioni subite dal segnalante, adottando le iniziative conseguenti.

---

<sup>3</sup> Vista la rilevanza della disposizione, se ne riporta il testo nella parte rilevante in questa sede: *“Fuori dei casi di responsabilità a titolo di calunnia o diffamazione, ovvero per lo stesso titolo ai sensi dell'articolo 2043 del codice civile, il pubblico dipendente che denuncia all'autorità giudiziaria o alla Corte dei conti, ovvero riferisce al proprio superiore gerarchico condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro, non può essere sanzionato, licenziato o sottoposto ad una misura discriminatoria, diretta o indiretta, avente effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente alla denuncia*

## **12. LA FORMAZIONE E LA COMUNICAZIONE**

### **12.1 LA FORMAZIONE**

La formazione del personale costituisce una componente centrale del sistema di prevenzione della corruzione, indispensabile per garantirne l'efficace attuazione.

Tramite l'attività di formazione l'Ordine intende assicurare la corretta e piena conoscenza dei principi, delle regole e delle misure contemplate dal Piano da parte di tutto il personale, anche in funzione del livello di coinvolgimento nei processi esposti al rischio di corruzione.

Tenuto conto delle competenze e delle conoscenze in tema di anticorruzione già possedute dal personale, la formazione sarà finalizzata principalmente a favorire il confronto con esperti del settore per agevolare la condivisione di esperienze e prassi adottate a livello nazionale e internazionale.

Accanto a queste occasioni di confronto, destinate a tutti coloro che operano all'interno dell'Ordine, si pone l'esigenza di prevedere specifici momenti formativi indirizzati ai Responsabili dei Dipartimenti, nella misura di 5 ore medie di formazione.

Entro il primo trimestre del 2015 il RPC individuerà gli ambiti prioritari sui quali svolgere i corsi, quali, ad esempio, l'utilizzo di sistemi informativi gestionali per aumentare il livello di trasparenza interno e per il monitoraggio delle misure previste dal Piano.

### **8.2 LA COMUNICAZIONE**

L'approvazione del PTPC è comunicata a tutto il personale dipendente e ai collaboratori a qualsiasi titolo dell'Ordine, con apposita nota informativa contenente l'invito a prenderne visione sul sito e a sottoscrivere apposita dichiarazione di impegno alla sua osservanza.

Analoga dichiarazione verrà resa all'atto di nuove assunzioni e inserita nei contratti che verranno stipulati in futuro dall'Ordine.

Il PTPC viene pubblicato sul sito dell'Ordine nella Sezione "*Amministrazione trasparente*" dandone notizia con un comunicato pubblicato in evidenza sulla *homepage*.

### 13. IL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

In attuazione dell'art. 1, comma 7, della Legge n. 190 del 2012, il Consiglio ha individuato il Responsabile di prevenzione della corruzione nella figura del Consigliere Segretario.

Le ridotte dimensioni organizzative del Consiglio e la previsione normativa contenuta nel comma 7 dell'art. 1 secondo cui *“l'organo di indirizzo politico individua, di norma tra i dirigenti amministrativi di ruolo di prima fascia in servizio, il responsabile della prevenzione della corruzione”* non consentono di designare quale RPC un soggetto privo di responsabilità decisionali e gestionali nelle aree a rischio.

La durata dell'incarico di RPC è pari alla durata dell'incarico di Segretario.

Nella figura del RPC si assommano una serie di compiti previsti:

- dalla Legge n. 190 del 2012 in materia di prevenzione e repressione della corruzione;
- dal D.Lgs. n. 39/2013 in materia di vigilanza sul rispetto delle norme su inconfiribilità e incompatibilità;
- dal D.P.R. n. 62/2013 in tema di diffusione della conoscenza dei Codici di Comportamento.

Ove ne sussistano i presupposti, incombe sul RPC l'obbligo di denuncia ai sensi dell'art. 331 del codice penale.

Le responsabilità del RPC sono delineate nella Legge n.190/2013 (art.1, commi 8, 12 e 14); stante l'attribuzione di tale funzione al Consigliere Segretario, ogni questione afferente sue eventuali responsabilità è rimessa al Consiglio.

Per lo svolgimento dei compiti assegnati, il RPC dispone di supporto in termini di risorse umane, finanziarie e strumentali adeguate alle dimensioni dell'Ordine, nei limiti della disponibilità di bilancio, e ha completo accesso a tutti gli atti dell'organizzazione, i dati e le informazioni, funzionali all'attività di controllo.

Il RPC individua idonee modalità per la gestione dei dati nel rispetto delle norme in tema di riservatezza.



## **PARTE SPECIALE: MAPPATURA, ANALISI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO DEI PROCESSI**

Le risultanze delle attività identificazione e valutazione dei rischi sono indicate nelle tabelle che seguono.

Per ciascun processo a rischio sono individuate le ulteriori misure preventive da adottare, unitamente alla figura responsabile dell'adempimento e al termine massimo per la sua adozione.

| PROCESSI AREA GESTIONALE e CONTABILITA' |  |   |   |   |  |  |  |              |   |             |             |             |  |
|---|--|---|---|---|--|--|--|--------------|---|-------------|-------------|-------------|--|
| ANALISI PROCESSI                        |  |   |   | IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO   |  |  | MISURE DA IMPLEMENTARE   |              |   |             |             |             |  |
| Processo sensibile                      | Sub-Processo sensibile   | Descrizione attività sensibile                                | Destinatari   | Reato ipotizzabile o malfunzionamento   | Possibili comportamenti che integrano la fattispecie di reato                        | Misure preventive in atto  | Misura   | Responsabili | Indicatori  | Target 2015 | Target 2016 | Target 2017 |  |
| Attività deliberante                    | Iscrizioni, cancellazioni, trasferimenti   | Verifica sulla sussistenza dei presupposti di legge           | Iscritti o soggetti esterni interessati all'attività    | Corruzione (artt. 328, 319, 320, 322)<br>Concussione (art. 317 c.p.)<br>Indebita induzione a dare o promettere utilità (art.319 quater c.p.)<br>Abuso d'ufficio (art.323 c.p.)<br>Rifiuto d'atti d'ufficio. Omissione (art.328 c.p.)<br>Traffico illecito di influenze (art. 346 bis) | Approvazione della delibera in assenza dei presupposti                               | Deliberazione collegiale ex art. 17 L. Prof. previa istruttoria da parte dell'Ufficio Competente<br><br>Regolamento pratica forense (adunanza 5.02.2009)<br><br>Provvedimenti di attuazione della legge 7 agosto 1990 n.241 (estratto dal verbale adunanza 29.03.2007)<br><br>Disciplina sulla Reiscrizione di professionista forense negli albi da cui sia stato cancellato per misum disciplinare (all. verbale adunanza 18.02.1993) | Verifica a campione sulla completezza della documentazione allegata alle delibere  | Consiglio    | % di casi in cui è stata riscontrata l'incompletezza della documentazione | 31.12.2015  |             |             |  |
|   |  |   |   |   |  |  | Digitalizzazione del processo di inoltro delle domande   | Consiglio    | Data entro cui attivare l'informaticizzazione dell'inoltro delle domande  |             | 31.12.2016  |             |  |
| Attività di vigilanza                   | Vigilanza su adempimento obbligo formativo   | Verifica sull'adempimento dell'obbligo                        | Iscritti  | Corruzione (artt. 328, 319, 320, 322)<br>Concussione (art. 317 c.p.)<br>Indebita induzione a dare o promettere utilità (art.319 quater c.p.)<br>Abuso d'ufficio (art.323 c.p.)<br>Rifiuto d'atti d'ufficio. Omissione (art.328 c.p.)<br>Traffico illecito di influenze (art. 346 bis) | Mancata attivazione del procedimento disciplinare ricorrendone i presupposti         | Regolamento attuativo per la formazione permanente obbligatoria per il triennio 2011/2013  | Previsione della rilevazione elettronica delle presenze ai fini dell'accreditamento di corsi organizzati da soggetti diversi dall'Ordine | Consiglio    |   | 30.06.2015  |             |             |  |
|   |  |   |   |   |  | Presenza di uno o più incaricati del Centro Studi per la registrazione elettronica delle presenze nel caso di evento organizzato dall'Ordine<br><br>Invio di copia del registro firme di presenza all'Ordine nel caso di evento organizzato da Ente terzo  | Verifica a campione sulle autocertificazioni degli iscritti da parte della Commissione prevista nel Regolamento                          | Consiglio    | Analisi delle risultanze delle verifiche                                  | 30.06.2015  |             |             |  |
|   | Vigilanza su continuità, effettività, abitualità e prevalenza dell'esercizio della professione | Verifica sui requisiti di permanenza dell'iscrizione all'albo | Iscritti  | Corruzione (artt. 328, 319, 320, 322)<br>Concussione (art. 317 c.p.)<br>Indebita induzione a dare o promettere utilità (art.319 quater c.p.)<br>Abuso d'ufficio (art.323 c.p.)<br>Rifiuto d'atti d'ufficio. Omissione (art.328 c.p.)<br>Traffico illecito di influenze (art. 346 bis) | Mancato accertamento della carenza dei requisiti per la permanenza nell'albo         | Deliberazione collegiale previa istruttoria da parte dell'Ufficio Competente   | Controlli a campione   | Consiglio    | Analisi delle risultanze delle verifiche                                  | 31.12.2015  |             |             |  |
|   | Vigilanza sull'effettività del tirocinio   | Verifica sui requisiti per il rilascio di compiuta pratica    | Praticanti che abbiano concluso il periodo di tirocinio | Corruzione (artt. 328, 319, 320, 322)<br>Concussione (art. 317 c.p.)<br>Indebita induzione a dare o promettere utilità (art.319 quater c.p.)<br>Abuso d'ufficio (art.323 c.p.)<br>Rifiuto d'atti d'ufficio. Omissione (art.328 c.p.)<br>Traffico illecito di influenze (art. 346 bis) | Rilascio del certificato di compiuta pratica in assenza dei presupposti              | Deliberazione collegiale previa istruttoria da parte dell'Ufficio Competente   | (In attesa dell'emanazione dei Decreti Ministeriali di cui all'art.41, comma 13 lett a) L. Pro) Controlli a campione                     | Consiglio    | Analisi delle risultanze delle verifiche                                  | 31.12.2015  |             |             |  |
| Attività consultiva                     | Attività di conciliazione tra iscritti e controparti   | Esperimento tentativo di conciliazione                        | Iscritti e loro controparti                             | Corruzione (artt. 328, 319, 320, 322)<br>Concussione (art. 317 c.p.)<br>Indebita induzione a dare o promettere utilità (art.319 quater c.p.)<br>Abuso d'ufficio (art.323 c.p.)<br>Rifiuto d'atti d'ufficio. Omissione (art.328 c.p.)<br>Traffico illecito di influenze (art. 346 bis) | Assenza di imparzialità nel tentativo di conciliazione volto ad agevolare l'iscritto | Regolamento disciplinante la richiesta, l'esame, l'opinamento e il rilascio dei pareri di congruità dei compensi   | Eliminazione controllo monocratico   | Consiglio    |   | 30.06.2015  |             |             |  |

|  |  |  |                                     |  |  |   |  |            |   |  |            |  |  |  |
|--|--|--|-------------------------------------|--|--|---|--|------------|---|--|------------|--|--|--|
| <b>qualificata</b>   | Istruttoria finalizzata al rilascio di parere di congruità   | Rilascio pareri di congruità   | Iscritti e loro controparti         | Corruzione (artt. 328, 319, 320, 322)<br>Concessione (art. 317 c.p.)<br>Indebita induzione a dare o promettere utilità (art.319- quater c.p.)<br>Abuso d'ufficio (art.323 c.p.)<br>Rifiuto d'atti d'ufficio. Omissione (art.328 c.p.)<br>Traffico illecito di influenze (art. 346 bis c.p.)  | Rilascio di un parere non congruo  | Regolamento disciplinante la richiesta, l'esame, l'opinamento e il rilascio dei pareri di congruità dei compensi  | Eliminazione controllo monoerico   | Consiglio  |   |  | 30.06.2015 |  |  |  |
| <b>Attività in materia di formazione</b>                     | Accreditamento di corsi e convegni   | Accreditamento dei corsi ai fini riconoscimento crediti formativi                | Organismi, associazioni, enti terzi | Corruzione (artt. 328, 319, 320, 322)<br>Concessione (art. 317 c.p.)<br>Indebita induzione a dare o promettere utilità (art.319- quater c.p.)<br>Abuso d'ufficio (art.323 c.p.)<br>Rifiuto d'atti d'ufficio. Omissione (art.328 c.p.)<br>Traffico illecito di influenze (art. 346 bis c.p.)  | Accreditamento in carenza dei presupposti  | Presenza di parametri stringenti previsti dalla normativa<br><br>Regolamento attuativo per la formazione permanente obbligatoria per il triennio 2011/2013<br><br>Deliberazione collegiale previa istruttoria del Dipartimento Centro Studi | Verifiche a campione su durata e qualità del momento formativo   | Consiglio  |   |  |            |  |  |  |
| <b>Attività in materia di arbitrati</b>                      | Potere di individuazione di arbitri attribuito al Presidente da clausola compromissoria  | Individuazione dell'arbitro da parte del Presidente                              | Iscritto, soggetti esterni          | Corruzione (artt. 328, 319, 320, 322)<br>Concessione (art. 317 c.p.)<br>Indebita induzione a dare o promettere utilità (art.319- quater c.p.)<br>Abuso d'ufficio (art.323 c.p.)<br>Rifiuto d'atti d'ufficio. Omissione (art.328 c.p.)<br>Traffico illecito di influenze (art. 346 bis c.p.)  | Individuazione dell'arbitro secondo criteri non verificabili   | Comunicazione al Consiglio  | Obbligo di motivazione succinta della individuazione operata   | Presidente |   |  | 30.06.2015 |  |  |  |
|  | Potere di individuazione di arbitri attribuito al Presidente ai sensi dell'art.1 D.L. n.132/2014 convertito in Legge n. 162/2014 | Individuazione dell'arbitro da parte del Presidente                              | Iscritto, soggetti esterni          | Corruzione (artt. 328, 319, 320, 322)<br>Concessione (art. 317 c.p.)<br>Indebita induzione a dare o promettere utilità (art.319- quater c.p.)<br>Abuso d'ufficio (art.323 c.p.)<br>Rifiuto d'atti d'ufficio. Omissione (art.328 c.p.)<br>Traffico illecito di influenze (art. 346 bis c.p.)  | Individuazione dell'arbitro secondo criteri non verificabili   | Comunicazione al Consiglio  | Obbligo di motivazione succinta della individuazione operata   | Presidente |   |  | 30.06.2015 |  |  |  |
| <b>Attività disciplinare</b>                                 | Invio della contestazione all'iscritto ai sensi dell'art.50, comma 4 Legge Prof.   | Invio della contestazione  | Iscritto, soggetto denunciante      | Corruzione (artt. 328, 319, 320, 322)<br>Concessione (art. 317 c.p.)<br>Indebita induzione a dare o promettere utilità (art.319- quater c.p.)<br>Abuso d'ufficio (art.323 c.p.)<br>Rifiuto d'atti d'ufficio. Omissione (art.328 c.p.)<br>Traffico illecito di influenze (art. 346 bis c.p.)  | Omesso invio della contestazione per agevolare indebitamente l'iscritto  | Adezione di un orientamento interpretativo nel senso di ritenere l'invio della contestazione quale atto dovuto  | Obbligo di invio della contestazione in assenza di qualsiasi valutazione sulla notizia di illecito acquisita | Consiglio  |   |  |            |  |  |  |
|  | Comunicazione della data di decorrenza della sanzione irrogata dal Consiglio Distrettuale di Disciplina per l'esecuzione         | Invio della comunicazione della sanzione   | Iscritto                            | Corruzione (artt. 328, 319, 320, 322)<br>Concessione (art. 317 c.p.)<br>Indebita induzione a dare o promettere utilità (art.319- quater c.p.)<br>Abuso d'ufficio (art.323 c.p.)<br>Rifiuto d'atti d'ufficio. Omissione (art.328 c.p.)<br>Traffico illecito di influenze (art. 346 bis c.p.)  | Omesso o ritardato invio della comunicazione per agevolare l'iscritto  | Regolamento del CNF n. 2 del 21.02.2014   | Previsione di una tempistica certa per l'invio della comunicazione   | Presidente | Controllo sul rispetto della tempistica |  | 30.06.2015 |  |  |  |
| <b>Attività di gestione dello Sportello per il cittadino</b> | Prestazione di attività allo Sportello   | Attività di interlocuzione con i cittadini                                       | Iscritti, soggetti terzi            | Corruzione (artt. 328, 319, 320, 322)<br>Concessione (art. 317 c.p.)<br>Indebita induzione a dare o promettere utilità (art.319- quater c.p.)<br>Abuso d'ufficio (art.323 c.p.)<br>Rifiuto d'atti d'ufficio. Omissione (art.328 c.p.)<br>Traffico illecito di influenze (art. 346 bis c.p.)  | Attività informativa in violazione dei divieti stabiliti nel Regolamento n.2-R-2013 del CNF, attuativo dell'art.30 della Legge Prof. | Incompatibilità previste dal Regolamento n.2-R-2013 del CNF   | Al momento, nessuna  |            |   |  |            |  |  |  |
| <b>Attività svolta dall'Organismo di mediazione forense</b>  | Attività di mediazione   | Individuazione del Mediatore da parte dell'Organismo                             | Iscritti, soggetti terzi            | Corruzione (artt. 328, 319, 320, 322)<br>Concessione (art. 317 c.p.)<br>Indebita induzione a dare o promettere utilità (art.319- quater c.p.)<br>Abuso d'ufficio (art.323 c.p.)<br>Rifiuto d'atti d'ufficio. Omissione (art.328 c.p.)<br>Traffico illecito di influenze (art. 346 bis c.p.)<br>Peculato (art.314 c.p.)<br>Peculato mediante profitto dell'errore altrui (art.316 c.p.) | Individuazione del mediatore secondo criteri non verificabili e imparziali   | Regolamento di Procedura dell'ODM in vigore dal 9.01.2014   | Controlli a campione sul rispetto del criterio di rotazione  | Consiglio  |   |  | 30.06.2015 |  |  |  |
|  | Attività di mediazione   | Individuazione di esperti da parte del Mediatore per il tramite della Segreteria | Iscritti, soggetti terzi            | Corruzione (artt. 328, 319, 320, 322)<br>Concessione (art. 317 c.p.)<br>Indebita induzione a dare o promettere utilità (art.319- quater c.p.)<br>Abuso d'ufficio (art.323 c.p.)<br>Rifiuto d'atti d'ufficio. Omissione (art.328 c.p.)<br>Traffico illecito di influenze (art. 346 bis c.p.)<br>Peculato (art.314 c.p.)<br>Peculato mediante profitto dell'errore altrui (art.316 c.p.) | Individuazione del mediatore secondo criteri non congrui   | Regolamento di Procedura dell'ODM in vigore dal 9.01.2014   | Al momento, nessuna  |            |   |  |            |  |  |  |

**PROCESSI AREA GESTIONALE**

| ANALISI PROCESSI  |   |   |   | IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO   |  |   | MISURE DA IMPLEMENTARE   |              |   |                 |                     |             |
|---|---|---|---|---|--|---|--|--------------|---|-----------------|---------------------|-------------|
| Processo sensibile  | Sub-Processo sensibile  | Descrizione attività sensibile  | Destinatari   | Reato ipotizzabile o malfunzionamento   | Possibili comportamenti che integrano la fattispecie di reato  | Misure preventive in atto   | Misura   | Responsabili | Indicatori                                  | Target 2015     | Target 2016         | Target 2017 |
| Reclutamento del personale                                | Selezione   | Individuazione della procedura di selezione del personale da assumere     | Candidati alla selezione                            | Corruzione (artt. 328, 319, 320, 322)<br>Concussione (art. 317 c.p.)<br>Indebita induzione a dare o promettere utilità (art.319- quater c.p.)<br>Abuso d'ufficio (art.323 c.p.)<br>Rifiuto d'atti d'ufficio. Omissione (art.328 c.p.)<br>Traffico illecito di influenze (art. 346 bis c.p.)   | Inosservanza di regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione per favorire una specifica persona | Publicazione dell'avviso sul sito<br><br>Adozione delle modalità del concorso pubblico  | Adozione di una procedura che preveda:<br>- criteri di composizione della commissione interna;<br>- conservazione dei curricula;<br>- verificabilità della valutazione comparativa tra i candidati | Consiglio    |   | 31.12.2015      |                     |             |
| Conferimento di incarichi di consulenza                   | Individuazione del soggetto cui conferire l'incarico  | Individuazione del soggetto   | Soggetti interessati al conferimento dell'incarico  | Corruzione (artt. 328, 319, 320, 322)<br>Concussione (art. 317 c.p.)<br>Indebita induzione a dare o promettere utilità (art.319- quater c.p.)<br>Abuso d'ufficio (art.323 c.p.)<br>Rifiuto d'atti d'ufficio. Omissione (art.328 c.p.)<br>Traffico illecito di influenze (art. 346 bis c.p.)   | Attribuzione di consulenze in assenza di criteri trasparenti e verificabili  | Assegnazione in sede Consiliare   | Obbligo di succinta motivazione  | Consiglio    |   | 1.02.2015       |                     |             |
| Acquisizione di beni, lavori e servizi / Ricerca immobili | Selezione dell'offerta  | Selezione dell'offerta secondo criteri non convenienti e verificabili+B15 | Soggetti interessati all'affidamento                | Corruzione (artt. 328, 319, 320, 322)<br>Concussione (art. 317 c.p.)<br>Indebita induzione a dare o promettere utilità (art.319- quater c.p.)<br>Abuso d'ufficio (art.323 c.p.)<br>Rifiuto d'atti d'ufficio. Omissione (art.328 c.p.)<br>Traffico illecito di influenze (art. 346 bis c.p.)<br>Turbata libertà degli incanti (art. 353 c.p.)<br>Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente (art. 353 bis c.p.) | Inosservanza di regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione per favorire una specifica persona | Publicazione di avvisi sul sito per la richiesta di preventivi<br><br>Regolamento per l'affidamento in economia di beni e servizi approvato il 3.10.2013<br><br>Codice di Comportamento | Obbligo di ricorso stabile a commissioni di gara<br><br>Acquisizione di dichiarazione circa l'insussistenza di situazioni di conflitto di interessi da parte del soggetto selezionato              | Consiglio    |   | 31.12.2015      |                     |             |
| Stipula di convenzioni in favore degli iscritti           | Selezione del soggetto con cui stipulare una convenzione                                      | Selezione del soggetto  | Soggetti interessati alla stipula della convenzione | Corruzione (artt. 328, 319, 320, 322)<br>Concussione (art. 317 c.p.)<br>Indebita induzione a dare o promettere utilità (art.319- quater c.p.)<br>Abuso d'ufficio (art.323 c.p.)<br>Rifiuto d'atti d'ufficio. Omissione (art.328 c.p.)<br>Traffico illecito di influenze (art.346 bis c.p.)  | Stipula di convenzioni a condizioni non vantaggiose per gli iscritti al solo fine di agevolare il soggetto terzo                       | Regolamento per l'adesione alle convenzioni di cui al verbale dell'adunanza del 20.11.2012  | Al momento nessuna misura  |              |   |                 |                     |             |
| Erogazione di contributi e sovvenzioni                    | Erogazione di contributi e sovvenzioni per iniziative rispondenti alle finalità istituzionali | Erogazione del contributo o della sovvenzione                             | Terzi organizzatori                                 | Corruzione (artt. 328, 319, 320, 322)<br>Concussione (art. 317 c.p.)<br>Indebita induzione a dare o promettere utilità (art.319- quater c.p.)<br>Abuso d'ufficio (art.323 c.p.)<br>Rifiuto d'atti d'ufficio. Omissione (art.328 c.p.)<br>Traffico illecito di influenze (art. 346 bis c.p.)<br>Peculato (art.314 c.p.)<br>Peculato mediante profitto dell'errore altrui (art.316 c.p.)  | Erogazione di denaro in assenza dei presupposti richiesti  | Regolamento sulla disciplina per l'erogazione di contributi e sovvenzioni   | Formalizzazione di modalità standard e documentabili di controllo ex post sulla iniziativa   | Consiglio    | Formalizzazione delle modalità di controllo | Formalizzazione | Avvio dei controlli |             |

## **SEZIONE II**

# **PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITÀ 2015-2017**

## SOMMARIO

1. Introduzione.....pag. 3
2. Procedimento di elaborazione e di adozione del programma.....pag. 4
3. Categorie di dati e informazioni da pubblicare e referenti.....pag. 6
4. Le iniziative di comunicazione del programma triennale.....pag. 8

## **1. INTRODUZIONE**

Con il Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità 2015-2017 (PTTI) l'Ente intende rendere noto a chiunque ne abbia interesse quali sono e come intende realizzare, stanti i mezzi organizzativi e finanziari, i propri obiettivi di trasparenza nel corso del periodo 2015-2017, anche in funzione di prevenzione della corruzione, in attuazione delle previsioni di cui alla Legge n.190/2012 e al D.Lgs. n.33/2013.

## **2.PROCEDIMENTO DI ELABORAZIONE E ADOZIONE DEL PROGRAMMA**

### **1.1 Gli obiettivi strategici e operativi**

L'obiettivo che il presente Programma si propone di realizzare nel primo triennio di vigenza è quello di *“promuovere l'innovazione, l'efficienza organizzativa e la trasparenza quali strumenti di prevenzione della corruzione anche migliorando la qualità dell'accesso alle informazioni dell'Ente mediante l'utilizzo di strumenti avanzati di comunicazione con le amministrazioni e con la collettività”*, conformemente a quelle che sono le indicazioni provenienti dall'ANAC.

Gli obiettivi operativi sono:

1. *Individuare e pubblicare “dati ulteriori”*. Si tratta di dati scelti dall'Ordine in ragione delle proprie specificità organizzative e funzionali in aggiunta ai dati la cui pubblicazione è obbligatoria per legge. L'obiettivo è quello di rendere conto, compatibilmente con i propri vincoli organizzativi e finanziari, di tutte le attività svolte dall'Ordine nei limiti di legge e sempre considerando la particolare natura associativa dell'Ente.
2. *Informatizzare i flussi di comunicazione interna al fine dell'assolvimento degli obblighi di trasparenza e per il relativo controllo*. Tale informatizzazione consentirà di ridurre gli oneri delle operazioni di caricamento e pubblicazione anche attraverso la creazione di una unica banca dati delle informazioni da pubblicare, utile altresì per supportare le attività di controllo e monitoraggio periodico del Responsabile della Trasparenza. La progettazione della banca dati dovrà essere completata entro la fine del 2015 e la sua realizzazione dovrà essere ultimata e avviata entro il primo trimestre del 2016.
3. *Valutare l'opportunità di adottare un sistema di rilevazione della soddisfazione degli utenti sulla pubblicazione dei dati nella sezione del sito istituzionale “Amministrazione trasparente”*. Tale valutazione verrà conclusa entro il 21.12.2015 e, nel caso in cui si ravvisi l'effettiva utilità di introdurre un sistema come quello in parola, darà avvio alla fase implementativa, che si concluderà entro il 31.12.2016.



## **2.2. Uffici e personale coinvolti nell'individuazione dei contenuti del Programma**

In considerazione delle caratteristiche organizzative e dimensionali dell'Ordine, nella redazione del Programma, anche al fine di coordinarne i contenuti con il PTPC, è stato coinvolto il Consigliere Tesoriere e i Responsabili dei Dipartimenti.

Ferma restando la possibilità di presentare proposte nel corso dell'anno per l'aggiornamento del Programma, in merito a dati, informazioni, modalità di comunicazione con gli *stakeholder* per migliorare il livello di trasparenza, l'aggiornamento del Programma avviene annualmente entro il 31 gennaio.

## **2.3. Coinvolgimento dei portatori d'interesse esterni e i risultati di tale coinvolgimento**

L'Ordine si riserva di individuare le modalità con cui coinvolgere, attraverso la consultazione pubblica, gli iscritti nel caso di adozione di delibere a carattere generale

### 3. CATEGORIE DI DATI E INFORMAZIONI DA PUBBLICARE E REFERENTI

Nella tabella sotto esposta sono riportati i dati che l'Ente intende pubblica e aggiorna periodicamente nel proprio sito nella sezione "Amministrazione trasparente".

Nella tabella sono indicati i referenti per l'elaborazione e l'aggiornamento dei dati.

La pubblicazione è effettuata dall'Ufficio Affari Generali – Sito web – Difensori di Ufficio.

La pubblicazione relativa a ciascun gruppo di dati deve essere svolta di volta in conformità alle disposizioni di riferimento di cui al D.Lgs. n.33/2013.

| Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie) | Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)                   | Referenti dell'elaborazione ed aggiornamento                | Scadenze ai fini della pubblicazione   |
|---|---|---|--|
| Disposizioni generali                                 | PTPC e PTTI   | RPC -Responsabile della Trasparenza                         | 31 gennaio   |
|   | Atti a valenza generali per gli iscritti                                    |   | 15 giorni dall'approvazione  |
|   | Articolazione degli uffici<br>Telefono e posta elettronica                  | Consigliere Segretario /<br>Dipartimento<br>Amministrazione | entro 15 giorni dall'eventuale aggiornamento<br>entro 5giorni dall'eventuale aggiornamento |
| Consulenti e collaboratori                            | Incarichi   | Consigliere Segretario/<br>Dipartimento<br>Amministrazione  | entro 10 giorni dalla deliberazione finale dell'Ente                                       |
| Dipendenti  | Personale a tempo indeterminato e personale a tempo determinato             | Dipartimento<br>Amministrazione                             | entro 15 giorni dall'eventuale variazione  |
|   | Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti (dirigenti e non dirigenti) | Consigliere Segretario/<br>Dipartimento Amministrazione     | entro 15 giorni dall'approvazione dell'autorizzazione                                      |

|   |                                  |                                   |   |
|---|----------------------------------|-----------------------------------|---|
| Bandi concorso per la selezione del personale                       |                                  | Dipartimento Amministrazione      | entro 5 giorni dell'approvazione              |
| Attività gestionale   | Dati aggregati sulle attività    | Dipartimenti                      | Mensile                                       |
| Concessione di sovvenzioni, contributi e sussidi                    | Avvenuta concessione             | Consigliere Segretario/ Tesoreria | Entro 10 dall'approvazione                    |
| Bilanci   | Bilancio preventivo e consuntivo | Tesoreria                         | entro 10 giorni dall'approvazione             |
| Acquisizione di beni, lavori e servizi e per la ricerca di immobili | Bando                            | Dipartimento Amministrazione      | entro 2 giorni dall'emissione                 |
|   | Scelta del contraente            | Dipartimento Amministrazione      | entro 30 giorni dallo svolgimento dell'evento |

## **4. LE INIZIATIVE DI COMUNICAZIONE DEL PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA**

### **4.1 Iniziative di comunicazione all'interno della struttura operativa**

La pubblicazione del PTTI, quale sezione del PTPC viene effettuata con le medesime modalità previste per il PTPC.

Entro 15 giorni dall'adozione, anche sulla base di eventuali richieste ricevute, il Responsabile della Trasparenza illustra i contenuti del PTTI ai componenti della struttura operativa in uno specifico incontro, volto anche a evidenziare i compiti affidati e il contributo a ciascuno richiesto ai fini dell'attuazione del Programma.

### **4.2. Comunicazione verso gli portatori d'interesse esterni**

Come già indicato nel PTPC, il PTTI è pubblicato, anche come sezione del Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione, sul sito istituzionale dell'Ente.